



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 75/19

Lussemburgo, 18 giugno 2019

Sentenza nella causa C-591/17

Austria / Germania

Il bollo tedesco per l'uso delle strade federali da parte degli autoveicoli privati è contrario al diritto dell'Unione

Questo canone è discriminatorio dato che il suo onere economico grava, in pratica, sui soli proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in altri Stati membri

Dal 2015 la Germania ha predisposto il contesto giuridico per l'introduzione di un canone per l'uso delle strade federali, comprese le autostrade, da parte degli autoveicoli privati: il «canone per l'uso delle infrastrutture».

Mediante detto canone, la Germania intende passare parzialmente da un sistema di finanziamento mediante imposta a un sistema di finanziamento basato sui principi dell'«utente pagante» e del «chi inquina, paga». Gli introiti di questo canone saranno interamente destinati al finanziamento delle infrastrutture stradali e il suo importo sarà calcolato in base alla cilindrata, al tipo di motore e alla classe di emissioni del veicolo.

Tutti i proprietari di veicoli immatricolati in Germania dovranno versare il canone, sotto forma di bollo annuo, per un importo massimo pari a 130 euro. Per quanto concerne i veicoli immatricolati all'estero, il canone dovrà essere pagato (dal proprietario o dal conducente) solo in caso di uso delle autostrade. A questo riguardo, sono disponibili bolli di 10 giorni (da 2,50 a 25 euro), di due mesi (da 7 a 50 euro) o di un anno (130 euro al massimo).

Parallelamente, la Germania ha previsto che, a partire dalla raccolta del canone per l'uso delle infrastrutture, i proprietari di veicoli immatricolati in Germania beneficeranno di un'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per un importo almeno equivalente a quello del canone da essi versato.

L'Austria ritiene che il combinato effetto del canone per l'uso delle infrastrutture e dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per i veicoli immatricolati in Germania nonché le modalità di configurazione e applicazione del canone per l'uso delle infrastrutture siano contrarie al diritto dell'Unione, segnatamente al divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza.

Dopo aver richiesto un parere alla Commissione, che non si è pronunciata entro i termini, l'Austria ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia, un ricorso per inadempimento nei confronti della Germania¹. In questo procedimento, l'Austria è sostenuta dai Paesi Bassi, mentre la Germania è sostenuta dalla Danimarca.

Con la sua odierna sentenza, la Corte constata che **il canone per l'uso delle infrastrutture, combinato con l'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di cui beneficiano i proprietari di veicoli immatricolati in Germania, costituisce una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza e una violazione dei principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.**

Per quanto concerne il divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza, la Corte constata che l'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli a beneficio dei proprietari di veicoli

¹ È molto raro che uno Stato membro proponga un ricorso per inadempimento nei confronti di un altro Stato membro. Il presente ricorso è il settimo in un totale di otto nella storia della Corte (v., per i primi sei, il comunicato stampa [n. 131/12](#); l'ottava causa è pendente: Slovenia/Croazia, [C-457/18](#)).

immatricolati in Germania produce l'effetto di compensare integralmente il canone per l'uso delle infrastrutture versato da questi ultimi, di modo che l'onere economico di detto canone grava, di fatto, sui soli proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in altri Stati membri.

Benché sia certamente lecito, per gli Stati membri, modificare il sistema di finanziamento delle loro infrastrutture stradali, sostituendo a un sistema di finanziamento mediante imposta un sistema di finanziamento da parte dell'insieme degli utenti, ivi compresi i proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in altri Stati membri che facciano uso di queste infrastrutture, affinché tutti questi utenti contribuiscano in modo equo e proporzionato a detto finanziamento, una siffatta modifica deve rispettare tuttavia il diritto dell'Unione e, segnatamente, il divieto di discriminazioni, il che non avviene nel caso di specie.

Nel presente contesto, in particolare, non si può condividere la posizione della Germania quando essa sostiene che l'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli a beneficio dei proprietari di veicoli immatricolati in detto Stato membro rifletterebbe il passaggio a un sistema di finanziamento delle infrastrutture statali da parte dell'insieme degli utenti, in applicazione dei principi dell'«utente pagante» e del «chi inquina, paga».

Infatti, non avendo fornito nessuna precisazione in merito alla portata del contributo dell'imposta al finanziamento delle infrastrutture federali, la Germania non ha assolutamente dimostrato che la compensazione concessa ai proprietari di veicoli immatricolati in Germania, sotto forma di esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo almeno equivalente a quello del canone per l'uso delle infrastrutture da essi versato, non ecceda detto contributo e presenti pertanto un carattere adeguato.

Inoltre, per quanto concerne i proprietari di veicoli immatricolati in Germania, il canone per l'uso delle infrastrutture è dovuto annualmente e senza possibilità di optare per un bollo di durata più breve, qualora quest'ultimo corrisponda meglio alla loro frequenza di uso di dette strade. Elementi di tal genere, uniti all'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo almeno equivalente a quello versato a titolo di detto canone, dimostrano che il passaggio a un sistema di finanziamento basato sui principi dell'«utente pagante» e del «chi inquina, paga» riguarda esclusivamente i proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in altri Stati membri, laddove il principio di un finanziamento mediante imposta rimane valido per i proprietari di veicoli immatricolati in Germania.

Peraltro, la Germania non ha dimostrato per quali motivi la discriminazione accertata potrebbe essere giustificata da considerazioni ambientali o di altra natura.

Per quanto concerne la libera circolazione delle merci, la Corte constata che le misure controverse possono ostacolare l'accesso al mercato tedesco dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Infatti, il canone per l'uso delle infrastrutture al quale sono soggetti, di fatto, unicamente i veicoli che trasportano detti prodotti può aumentare i costi di trasporto e, di conseguenza, il prezzo di questi prodotti, incidendo così sulla loro competitività.

Per quanto concerne la libera prestazione dei servizi, la Corte constata che le misure controverse possono ostacolare l'accesso al mercato tedesco dei fornitori e dei destinatari di servizi provenienti da un altro Stato membro. Infatti, il canone per l'uso delle infrastrutture, a causa dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli, può o aumentare il costo di servizi forniti in Germania da questi fornitori o aumentare il costo che costituisce, per detti destinatari, il fatto di recarsi in questo Stato membro per beneficiare ivi di un servizio.

Viceversa, contrariamente a quanto sostenuto dall'Austria, la Corte giudica che non presentano carattere discriminatorio le modalità di configurazione e applicazione del canone per l'uso delle infrastrutture. Al riguardo, si tratta dei controlli aleatori, dell'eventuale divieto di proseguimento del tragitto mediante il veicolo interessato, del recupero a posteriori del canone per l'uso delle infrastrutture, dell'imposizione eventuale di un'ammenda nonché del versamento di una cauzione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106